STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 86

Congedo annuale e festività infrasettimanali

Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in prova, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni quando abbiano un'anzianita' inferiore a dieci anni di servizio, e di 26 giorni quando abbiano un'anzianita' superiore. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festivita' intermedie. Il diritto alle ferie e' irrinunciabile e ne deve essere assicurato il godimento. L'Azienda, qualora le esigenze del servizio lo consentano, concede il congedo nel periodo richiesto. Quando, invece, le predette esigenze di servizio non lo consentano, pur cercando di conciliare le esigenze medesime con le richieste del personale, l'Azienda puo' stabilire appositi turni di godimento delle ferie. Per esigenze di servizio, il godimento del congedo richiesto entro l'anno, puo' essere rinviato, revocato od interrotto, salvo a farlo fruire in altra epoca, non oltre l'anno successivo. Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di carattere straordinario. Di regola, il godimento delle ferie e' continuativo; possono peraltro essere concessi congedi frazionati fino a mezza giornata. Nelle giornate non domenicali, che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale e' libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche. Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio deve, tuttavia, prestare servizio nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita, oppure alla retribuzione delle prestazioni da considerare straordinarie. In caso di concessione di tale riposo compensativo, al predetto personale viene corrisposta la differenza fra la misura del compenso lavoro straordinario festivo e quella per lavoro straordinario feriale.(5)

Versione in vigore dal 13 aprile 1963, non più in vigore dal 15 marzo 1967 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425

Titolo	VI — Congedi, assenze per malattie, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo e disponibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-86-congedo-annuale-e-festivita-infrasettimanali/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it